

Premesso che:

- l'[art. 76, al comma 1, lett. c-ter\) del decreto legislativo n. 276/2003](#) indica tra gli Organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla [legge 11 gennaio 1979, n. 12](#);

- l'[art. 76, comma 1, lett. c-bis\) del decreto legislativo n. 276/2003](#) indica, tra gli Organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, e ha previsto l'istituzione di una Commissione di certificazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

- l'[art. 76, comma 3 del decreto legislativo n. 276/2003](#) prevede che le Commissioni istituite possono concludere convenzioni con le quali prevedono la costituzione di Commissioni unitarie di certificazione;

- l'[art. 78 del decreto legislativo n. 276/2003](#) prevede l'adozione da parte del Ministero del lavoro di codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- ai sensi dell'[art. 25, comma 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12](#), la vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia;

- ai sensi dell'[art. 23, comma 1, lett. a\) della legge 11 gennaio 1979, n. 12](#), al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro è attribuito il compito di vigilare sul regolare funzionamento dei Consigli provinciali;

Considerata:

- la professionalità riconosciuta alla categoria dei consulenti del lavoro;

- l'esigenza da parte della categoria dei consulenti del lavoro di poter mettere a regime il disposto di cui all'[art. 76, comma 1, lett. c-ter\) del D.Lgs. n. 276/2003](#) in un quadro di regole che possano dare maggior certezza e uniformità per l'intero ambito nazionale;

- l'esigenza per il Ministero del lavoro di promuovere lo strumento della certificazione per favorire la corretta applicazione delle tipologie contrattuali previste dalla riforma del mercato del lavoro, verificando la rispondenza dei rapporti di lavoro istituiti con le fattispecie contrattuali utilizzate (ossia il rispetto delle peculiarità previste dalla norma per ciascuna tipologia di contratto, con particolare riguardo a quelli a progetto e alle collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione);

- l'utilità di monitorare le attività delle Commissioni di certificazione dei Consigli provinciali dei consulenti del lavoro;

- l'utilità e la validità di una sinergia tra i due Organi istituzionali ai fini dello sviluppo e della diffusione della cultura della legalità che risponda all'attuale evoluzione del mercato del lavoro;

Tutto ciò valutato;

La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

e

il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro

siglano il presente Protocollo d'intesa volto:

- a determinare il quadro di regole e le procedure cui dovranno attenersi i singoli ordini provinciali - che intendono operare ai sensi della presente intesa - per la costituzione delle Commissioni ai sensi dell'[art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003](#);

- a determinare un raccordo istituzionale volto a monitorare, coordinare ed uniformare l'attività delle Commissioni di certificazione di cui all'[art. 76, comma 1, lett. c-ter\)](#) anche attraverso l'adozione di Protocolli condivisi.

Art. 1
(Regolamento di attuazione)

Ciascun Consiglio provinciale deve dotarsi di un regolamento interno nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) identificazione del numero dei componenti di almeno 3 membri;
- 2) norme relative ai membri della Commissione e relativa incompatibilità e conflitto di interessi;
- 3) obbligo di comunicare ogni modifica dei componenti della Commissione;
- 4) obbligo di calendarizzazione dei lavori e audizioni delle parti ai fini della verifica della volontà rappresentata nel contratto;
- 5) obbligo di individuazione delle procedure di certificazione del contratto di lavoro e di appalto;
- 6) modalità di conservazione degli atti di certificazione;
- 7) criteri di validità delle sedute e delle delibere;
- 8) modalità di redazione dell'atto di certificazione e di inoltro alle autorità competenti;
- 9) divieto di operare a scopo di lucro pur potendo prevedere l'applicazione di tariffe per spese di segreteria finalizzate a finanziare attività istituzionali dei Consigli provinciali legate alla ricerca e alla informazione sui temi oggetto della presente convenzione.

Al fine di facilitare la redazione del regolamento nel rispetto dei principi di cui al comma che precede, il Consiglio nazionale si impegna a predisporre entro un mese dalla firma del presente accordo uno schema di regolamento.

Ai fini del presente accordo e in relazione alle esigenze di pubblicità di cui all'articolo che segue, ciascun Consiglio provinciale deve inviare il regolamento approvato al Consiglio nazionale per una verifica di conformità con i principi di cui al presente articolo.

Art. 2
(Pubblicità e trasparenza)

La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro ai fini di pubblicità e trasparenza si impegna ad istituire un elenco delle Commissioni istituite presso i Consigli provinciali che intendano operare nell'ambito della presente intesa.

Art. 3
(Commissioni unitarie)

Ai sensi dell'[art. 76, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003](#) le Commissioni istituite presso i Consigli provinciali potranno concludere convenzioni anche con altre sedi di certificazione, che prevedano la costituzione di una Commissione unitaria di certificazione.

Le Commissioni istituite presso gli ordini provinciali potranno costituire a loro volta Commissioni unitarie tra di loro con il coordinamento del Consiglio nazionale dell'ordine.

Art. 4
(Coordinamento)

Il Consiglio nazionale svolge un ruolo di coordinamento delle Commissioni di certificazione costituite presso gli ordini provinciali.

Il Consiglio nazionale, oltre ad agevolare le procedure di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 2, si impegna a redigere i codici di buone pratiche nonché i formulari necessari per l'iter di certificazione che la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro si impegna a valutare ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003](#).

Inoltre, il Consiglio nazionale svolge un ruolo di:

- 1) tenuta anche ai fini della pubblicità di cui all'art. 3 dell'elenco delle Commissioni di certificazione dei Consigli provinciali dei consulenti del lavoro;
- 2) aggiornamento periodico delle Commissioni istituite nel territorio nazionale mediante seminari, convegni e circolari informative.

La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro ed il Consiglio nazionale al fine di monitorare e coordinare l'attività delle Commissioni di certificazione istituite ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c-ter), istituiscono un tavolo di lavoro congiunto che si riunirà con cadenza semestrale ed, all'occorrenza, su iniziativa dei componenti, volto alla valutazione di studi ed elaborati predisposti dal Consiglio nazionale tendenti a individuare l'evoluzione giurisprudenziale sulla qualificazione dei contratti di lavoro e all'adozione di congiunte iniziative di formazione ed informazione sull'attività certificativa.